



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE - UFFICIO ESECUZIONI

Il Giudice dell'esecuzione,
a scioglimento della riserva assunta in data odierna,

OSSERVA

1. In via del tutto preliminare giova osservare che la corrente espropriazione è stata introdotta con atto di pignoramento notificato nell'interesse del creditore procedente [REDACTED], contro il Comune di Bellona quale debitore esecutato, e con il terzo [REDACTED] Banca, quale tesoriere. Nella procedura risultano spiegati anche ulteriori interventi, nell'interesse dell'avv. Giovanni Nacca, procuratore costituito della società creditrice procedente. Con dichiarazione resa ai sensi dell'art.547 c.p.c., il terzo dichiarava che "alla data di notifica dell'atto di pignoramento, sulle evidenze di tesoreria accese a nome dell'Ente esecutato non risultavano somme di cui la Banca fosse debitrice nei confronti del Comune di Bellona". A fronte della detta dichiarazione di contenuto negativo, il creditore spiegava istanza ai sensi dell'art.549 c.p.c. ed il giudice dell'esecuzione, all'esito dell'istanza di parte, chiedeva chiarimenti al terzo. Il terzo tesoriere rendeva i richiesti chiarimenti, con dichiarazione dal seguente tenore: << Il terzo pignorato, su espressa richiesta dell'Ill.mo GE chiarisce che il Comune di Bellona alla data di notifica dell'atto di pignoramento, fruiva di anticipazione di cassa. Tale anticipazione, messa a disposizione dalla scrivente in qualità di tesoriere dell'Ente ai sensi dell'art.222 D.lgs. 267 del 2000, si adeguava all'importo di euro 1.500.000,00. Alla data di notifica dell'atto di pignoramento, la predetta anticipazione risultava impegnata per il complessivo importo di euro 1.408.454,36, di cui euro 554.349,05 per somme vincolate aventi specifica destinazione, euro 854.105,31 utilizzati per la cassa. Alla stessa data risultava, altresì, accantonata la somma di euro 24.292,15 per pignoramenti precedentemente notificati. >>.



Espletata, dunque, la istruttoria sommaria di cui all'art.549 c.p.c., il creditore procedente ed i creditori intervenuti, chiedevano la assegnazione delle somme disponibili, ritenendo la dichiarazione integrativa di contenuto positivo.

2. Tanto preliminarmente chiarito, ritiene questo giudice che debbano essere sottolineate due circostanze emerse nell'ambito della corrente espropriazione ed ovvero che il terzo ha dichiarato che al momento della notifica dell'atto di pignoramento il saldo del conto intestato al Comune era negativo e che il detto Comune fruiva di anticipazione di cassa.

Il rilievo delle dette circostanze appare preliminare per riscontrare la istanza di assegnazione del ceto creditorio, atteso che occorre sciogliere il nodo interpretativo avente ad oggetto la pignorabilità delle somme di cui un ente ha disponibilità a titolo di anticipazione di cassa, ai sensi dell'art. 222 D.Lgs. n. 267 del 2000

3. Ebbene, non è sconosciuto allo scrivente magistrato, l'orientamento che ritiene pignorabili le somme in anticipazione di cassa. Esso, radicatosi anche presso l'intestato Tribunale dall'anno 2011, muove dai seguenti assunti: << ritenuto che l'anticipazione di tesoreria sia assimilabile all'apertura di credito bancario, prevista e disciplinata agli artt. 1842 e seguenti del c.c., in virtù della quale "la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato"; ritenuto, quindi, alla luce del disposto normativo, che al cospetto del suddetto obbligo della banca non può che sussistere il diritto di credito della parte che beneficia dell'apertura di credito, nei limiti della somma oggetto di anticipazione; ritenuto, inoltre, sempre alla luce del citato disposto normativo, che le somme oggetto di apertura di credito, debbano considerarsi immediatamente disponibili, in quanto costituiscono l'oggetto di un credito attuale ed esigibile che il cliente vanta nei confronti della banca; ritenuto che l'immediata esigibilità e disponibilità delle somme oggetto di apertura di credito trovino conferma altresì nella circostanza che il cliente corrisponde alla banca interessi a titolo di corrispettivo per la messa a disposizione del denaro, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo; ritenuto che le considerazioni esposte possano estendersi anche all'anticipazione di tesoreria, la quale si differenzia dall'apertura di credito bancario solo per il particolare procedimento di perfezionamento, in quanto, ai sensi dell'art. 222 del d.lgs. 267/00, è necessario che la richiesta dell'ente sia corredata dal parere della giunta>> (ordinanza ex art. 553 c.p.c. resa a definizione del procedimento n.1387/2009 del R.G.Es.) oppure ancora << rilevato che il credito dell'ente derivante dall'anticipazione di tesoreria è senz'altro un credito certo - in quanto ha la sua fonte nella legge - e liquido - in quanto la legge indica l'ammontare massimo delle anticipazioni ed il terzo pignorato, nonché tesoriere, è senz'altro in grado di indicare l'ammontare delle anticipazioni ancora utilizzabili dall'ente alla data della notifica del pignoramento; ritenuto, in definitiva, che



l'unico requisito mancante è l'esigibilità, dal momento che tale credito è sospensivamente condizionato alla richiesta dell'ente di avvalersi dell'anticipazione>> (ordinanza ex art. 553 c.p.c. resa a definizione del procedimento n. 595/11 del R.G.Es.).

Ciò nondimeno, si ritiene doveroso procedere ad una rimeditazione dell'orientamento che afferma la pignorabilità delle somme rese disponibili in regime di anticipazione di cassa ai sensi dell'art. 222 D.Lgs. n.267 2000.

3. Come noto, ai sensi della citata disposizione di cui all'art. 222 D.Lgs. n. 267 2000 "Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le Comunità montane ai primi due titoli".

Avuto riguardo alla necessità di fronteggiare la crisi finanziaria degli Enti locali, il limite appena indicato è stato - nel corso degli ultimi anni, e con provvedimenti "temporanei" più volte "prorogati" - elevato da tre a cinque dodicesimi.

A mente del comma 2-bis della disposizione in esame (introdotto dal d.l. n. 174 del 2012), "per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo è elevato a cinque dodicesimi fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. È fatto divieto ai suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali".

Giova osservare che la Corte Costituzionale (Corte Cost., 2.7.2014, n. 188), nel valutare la compatibilità con l'art. 119 Cost. di una norma posta dalla Provincia autonoma di Bolzano che riconosceva all'assessore provinciale alle finanze la possibilità di avvalersi di altri istituti di credito, diversi dal tesoriere unico, per l'assunzione di anticipazioni di cassa, in misura illimitata e da contabilizzarsi nelle partite di giro, nel dichiarare la incostituzionalità di tale disposizione, ha sottolineato che "la regola aurea è pur sempre rappresentata dal divieto di indebitamento per spese diverse dagli investimenti, ragione per la quale i concetti di indebitamento e di investimento, necessari per scrutinare la legittimità di norme denunciate in riferimento a tale regola, devono essere univoci sull'intero territorio nazionale e, per questo motivo, la loro emanazione è di competenza dello Stato, anche in attuazione del principio unitario (art. 5 cost.), dei poteri di



coordinamento della finanza pubblica (art. 117, comma 3, cost.), della tutela degli equilibri di bilancio (art. 81 cost.), e dell'ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. l), cost.)”.

D’altro canto, anche la giurisprudenza contabile ha evidenziato che “non è conforme ai principi di sana gestione finanziaria l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria quale forma sistematica di finanziamento dell'ente, trattandosi di una forma di indebitamento a breve termine consentita solo per esigenze eccezionali e per far fronte a temporanei problemi di liquidità” (Corte Conti, Sardegna, 23.7.2012, n. 63).

Deve essere escluso, dunque, in via preliminare e con intento definitorio, che l’anticipazione di cassa sia una modalità ordinaria di gestione delle risorse del Comune. Piuttosto l’anticipazione di cassa rappresenta una prestazione accessoria inclusa nel servizio di tesoreria direttamente disciplinata dalla legge.

Detta prestazione, a ben vedere, però, non fa sorgere un diritto di credito dell’ente che ne usufruisce nei confronti dell’istituto che svolge le funzioni di tesoriere, quanto bensì un rapporto di debito, che deve essere (anche con immediatezza, lo si vedrà infra) ripianato.

La affermazione merita di essere approfondita, attraverso: a) gli indici che derivano dalla disciplina civilistica, e segnatamente dal contratto di apertura di credito bancario, prevista e disciplinata agli artt. 1842 e seguenti del c.c., in virtù della quale “la banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato”, atteso che la anticipazione di cassa si differenzia dall’apertura di credito bancario solo per il particolare procedimento di perfezionamento, in quanto, ai sensi dell’art. 222 del d.lgs. 267/00, è necessario che la richiesta dell’ente sia corredata dal parere della giunta; b) attraverso l’esame della disciplina pubblicistica che riguarda il rapporto di anticipazione di cassa di cui alla menzionata disposizione del Tuel.

4. Venendo all’esame dei principi sviluppati dalla giurisprudenza in ordine alla apertura di credito, giova osservare quanto segue.

In primo luogo, a parere dello scrivente magistrato, occorre qualificare la posizione giuridica vantata dal soggetto che gode della c.d. apertura di credito. In proposito, chiarissima si presenta la motivazione del recente arresto della Suprema corte, ovvero Cassazione civile, sez. III, 23/11/2021, (ud. 11/06/2021, dep.23/11/2021), n. 36066 che così afferma << 2.4 Va poi ribadito, sotto il profilo sistematico, che l'espropriazione forzata e, quindi, il pignoramento, può avere ad oggetto esclusivamente beni, mobili ed immobili, di cui sia titolare il debitore e, tra questi, anche i crediti (che sono equiparati ai beni mobili) che questi vanta nei confronti di terzi. 2.4.1 Essendo pignorabili i crediti del debitore nei confronti dei terzi, non può invece ritenersi assoggettabile ad espropriazione il mero diritto che il predetto debitore vanta ad ottenere a sua volta credito



da terzi, in quanto in tal caso egli non può ritenersi titolare di un credito, cioè **non può ritenersi titolare di una posizione giuridica attiva che gli garantisca la disponibilità di un bene patrimoniale, ma esclusivamente del diritto a diventare titolare del lato passivo della relativa obbligazione, quale debitore.** Ciò è quanto accade nel rapporto cui dà luogo l'apertura di credito bancario, in cui la banca si impegna a tenere a disposizione del correntista una determinata somma, che però il correntista stesso resta obbligato a restituire (sia pure potendola utilizzare in più volte e potendo ripristinare l'originaria disponibilità). Il correntista non può ritenersi titolare, in tal caso, prima che abbia utilizzato la provvista, di un bene assoggettabile ad espropriazione, perché si tratta di un rapporto negoziale in cui è la banca a concedere credito al correntista ed in relazione al quale, quindi, la posizione del correntista è quella di debitore, non di creditore della banca.

2.4.2 Del pari, le rimesse a favore del correntista che affluiscono sul conto corrente non sono beni e, tanto meno, crediti, ma attribuzioni patrimoniali, onde esse non possono di per sé ritenersi suscettibili di espropriazione: oggetto di espropriazione possono essere infatti i beni patrimoniali oggetto delle attribuzioni, non le attribuzioni in quanto tali. In particolare, è certamente da ritenersi assoggettabile ad espropriazione il saldo attivo del rapporto di conto corrente bancario, in danno del correntista e presso la relativa banca (terzo pignorato, debitor debitoris): in tal caso oggetto del pignoramento è peraltro esclusivamente il credito del cliente nei confronti della banca, rappresentato dal saldo del rapporto tra gli stessi intercorrente. Di conseguenza, in caso di insussistenza di un credito del cliente nei confronti della banca (cioè di saldo negativo del conto), al momento della notificazione del pignoramento, il pignoramento stesso non può ritenersi perfezionato (mancando l'oggetto sul quale esso possa perfezionarsi, cioè un credito del debitore esecutato), e neanche le rimesse operate sul conto dopo il pignoramento stesso possono ritenersi idonee a determinarne il posteriore perfezionamento, se non nella misura in cui rendano il saldo del rapporto positivo, cioè nella misura in cui comportino l'effettiva insorgenza di un credito del correntista verso la banca. >>.

La sentenza chiarisce, dunque, che il soggetto correntista non vanta alcun diritto di credito nei confronti dell'istituto bancario, quanto un diritto all'utilizzo di somme, di cui diventerà titolare dal lato passivo, ergo di cui diventerà debitore.

Questo rilievo, invero, sarebbe di per sé sufficiente a superare le affermazioni contenute nella giurisprudenza di merito, ed afferenti alla pignorabilità di un credito certo, futuro, ma non ancora esigibile. Invero, nel caso di specie, non vi è alcun credito. Certamente, non vi è, allorquando le somme oggetto della apertura di credito non sono state utilizzate; ma non vi è alcun credito anche nelle ipotesi in cui le somme siano state usate, atteso che in questo caso, il correntista (esecutato nelle varie procedure esecutive) è debitore della Banca e non già creditore. L'unica ipotesi in cui, si può ammettere una



ipotesi di pignorabilità è quella in cui il conto corrente rivesta – alla data di notifica dell’atto di pignoramento – un saldo positivo: in questo caso, invero, il correntista è creditore della Banca per quel saldo.

A conforto di quanto da ultimo affermato, si cita nuovamente la sentenza n. 36066 del 2021, che afferma << resta valido il principio per cui, se il saldo del rapporto di conto corrente bancario è negativo al momento della notificazione del pignoramento, le eventuali successive rimesse possono comportare ugualmente il sopravvenuto perfezionamento del pignoramento solo se (e nei limiti in cui) esse siano di importo tale da rendere il saldo positivo, ma non se riducono semplicemente l'ammontare del saldo negativo. 2.6 Infine, ad ulteriore sostegno della ricostruzione sistematica fin qui accolta, si deve considerare che il contratto di apertura di credito bancario in conto corrente non si scioglie con il pignoramento e, di conseguenza, la banca - sempre che il saldo del conto non diventi mai attivo per il correntista può ben continuare a concedere al correntista la disponibilità promessa (salvo il possibile scioglimento del rapporto sulla base delle previsioni contrattuali), così determinando l'incremento del proprio credito e, correlativamente, l'esposizione del correntista debitore, anche se frattanto siano intervenute rimesse tali da ridurre tale esposizione. In siffatta eventualità, infatti, la banca resta sempre creditrice del correntista, e non ne diviene mai debitrice, quindi non viene mai ad esistenza un credito del correntista nei confronti della banca che possa comportare il perfezionamento del pignoramento in origine negativo>>. Per completezza, si osserva che i medesimi principi sono ritenuti dalla Corte un orientamento consolidato, già espresso, per esempio dalla Cassazione con la sentenza citata anche dal terzo pignorato nella corrente procedura ed ovvero la Cassazione n. 6393 del 2015.

A ben vedere, sebbene espressi in materia di contratto di apertura di credito, detti principi sono principi propri del sistema della espropriazione forzata e pertanto certamente applicabili anche allorquando il debitore esecutato sia un Ente Pubblico.

Ad ogni modo, come premesso sopra, alla medesima conclusione può giungersi anche percorrendo la diversa strada delineata dalla disciplina pubblicistica che riguarda il rapporto di anticipazione di cassa di cui all’art.222 Tuel.

5. In proposito, può richiamarsi un provvedimento del Tribunale di Napoli Nord del 5 febbraio 2020, che affronta funditus la questione della pignorabilità delle somme in anticipazione di cassa e soprattutto quella delle operazioni svolte in anticipazione di cassa, ovvero se le stesse siano o meno opponibili al creditore ai sensi dell’art.2917 c.c., e quindi se e rimesse attive sul conto intestato all’Ente locale abbiano una funzione solutoria o ripristinatoria.



In proposito, giova chiarire che per i Comuni e per tutti gli altri soggetti ai quali si applica la legge 720 del 1984, si applicano anche le disposizioni del decreto ministeriale del 26 luglio 1985, poi sostituito dal decreto ministeriale del 4 agosto 2009.

Per quanto qui specificamente interessa, l'art. 4, del d.m. da ultimo citato prevede che "le anticipazioni effettuate agli enti ed organismi pubblici dai tesoreri, nei limiti previsti dalla normativa in vigore, in mancanza di disponibilità non vincolate nelle contabilità speciali in essere presso la Tesoreria dello Stato, devono essere estinte, a cura dei tesoreri, non appena siano acquisiti introiti non soggetti a vincolo di destinazione sul conto corrente bancario intestato agli enti e organismi pubblici, ovvero entro il giorno lavorativo successivo qualora gli introiti siano stati acquisiti sulla contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato".

Fatta eccezione per alcuni profili procedurali la disposizione attualmente in vigore, proprio come quella previgente di cui al d.m. del 1985, disciplina un meccanismo di regolazione dei rapporti tra Ente e tesoriere in forza del quale le somme rimesse sul conto corrente **sono prioritariamente destinate al rientro dell'anticipazione ed hanno quindi una funzione ripristinatoria.**

La normativa regolamentare in esame si collega, peraltro, alla disposizione contenuta nell'art. 1, comma 4, della legge sulla tesoreria unica, secondo cui "il decreto ministeriale che, a norma del precedente secondo comma, stabilisce le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione delle discipline previste dalla presente legge deve garantire agli enti ed organismi interessati la piena ed immediata disponibilità, in ogni momento, delle somme di loro spettanza giacenti in tesoreria nelle contabilità speciali fruttifere e infruttifere" (corsivi nostri); e ciò anche laddove le somme "di loro spettanza" siano state, in virtù del meccanismo di cui qui si discorre, anticipate dal tesoriere

Sulla natura ripristinatoria delle rimesse in questione, un contributo chiarificatore è stato offerto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 25.8.2017, n. 20394), che – pur senza essersi occupata ex professo del tema della pignorabilità delle somme disponibili in via di anticipazione e pur riferendosi al disposto dell'art.4 del precedente dm del 1985 – ha chiarito la natura del procedimento di regolazione dei rapporti tra Enti e tesoreri, da un lato, e tesoreri e Sezioni di tesoreria dall'altro.

Detta pronuncia afferma che << In base all'art. 4 d. m. 26 luglio 1985, le anticipazioni effettuate agli enti ed organismi pubblici dai tesoreri, in mancanza di disponibilità non vincolate nelle contabilità speciali presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, devono essere estinte, a cura dei tesoreri, non appena siano acquisiti introiti non soggetti a vincolo di destinazione, sicché quel che rileva è il dato dell'acquisita disponibilità delle suddette somme da parte dei nominati soggetti, per effetto del prodursi di una giacenza degli importi indicati sul conto di tesoreria,



indipendentemente dai tempi di regolazione dei rapporti di debito e credito fra i tesoriere o cassieri e le sezioni di tesoreria provinciale, che sono disciplinati dal successivo art. 5 e che non rilevano ai fini della nominata estinzione.

Pertanto e conclusivamente, sulla base della lettura della disciplina pubblicistica può affermarsi che:

- che gli Enti soggetti all'applicazione della l. n. 720 del 1984 possono godere di anticipazioni di cassa da parte del proprio tesoriere;

- che, per gli Enti locali, l'art. 222 TUEL disciplina sia il procedimento diretto ad ottenere l'anticipazione che il limite massimo di anticipazione concedibile, ma nulla prevede in relazione alla pignorabilità delle somme concesse in anticipazione;

- che le rimesse confluite sul conto intestato all'Ente, in quanto dirette in via prioritaria a ripristinare la disponibilità goduta dall'Ente stesso presso il proprio cassiere (e cioè a far tornare a coincidere saldo disponibile e saldo contabile), non sono pignorabili;

- altrimenti detto, non avendo tali rimesse natura solutoria, non se ne può affermare la inopponibilità al creditore pignorante ex art. 2917 c.c.;

- a tale soluzione può giungersi sia sulla scorta di una qualificazione "civilistica" del rapporto che lega l'Ente al proprio tesoriere e dell'anticipazione da parte di quest'ultimo (valorizzando, quindi, il disposto degli artt. 1842 e 1843 c.c.) sia – come a chi scrive appare preferibile - sulla scorta dell'esame della disciplina pubblicistica che riguarda recta via tale rapporto;

- in particolare, ponendosi da tale prospettiva relativamente all'inquadramento della fattispecie, va notato che tanto la disciplina contenuta nella legge sulla tesoreria unica (art. 1, comma 4) quanto quella regolamentare attuativa della prima (sia avuto riguardo al regolamento previgente che a quello attualmente in vigore) prevedono che, laddove un Ente goda di un'anticipazione di cassa, i flussi in entrata sul conto siano prioritariamente diretti a ripristinare la disponibilità e ciò sia in caso di introiti non soggetti a vincolo di destinazione che di introiti confluiti sulle contabilità speciali della Tesoreria dello Stato (ove, peraltro, tali somme non saranno in alcun caso pignorabili, stante quanto previsto dall'art. 1-bis, comma 4-bis, della legge sulla tesoreria unica);

- tale soluzione appare allo stato coerente con la giurisprudenza di legittimità (relativa sì al d.m. previgente ma le cui conclusioni sono qui mutuabili attesa la sostanziale identità di ratio tra l'art. 4 di tale d.m. e l'omologa norma attualmente in vigore).

6. Pertanto, sia spiegando le argomentazioni di carattere civilistico, sia richiamando le risultanze ermeneutiche in ordine alla disciplina pubblicistica, deve concludersi che le somme di cui un ente gode in regime di anticipazione di cassa non siano pignorabili, e tanto perché la posizione vantata dall'ente non è di credito, ma bensì di debito nei confronti del terzo e tanto anche perché appena confluiscono introiti sul conto, questi devono essere



prioritariamente diretti a ripristinare la disponibilità e far ritornare il conto nello stato non di saldo negativo.

7. Applicando i menzionati principi alla fattispecie concreta, deve rilevarsi che il terzo tesoriere ha dichiarato originariamente che non vi erano somme di cui la Banca è debitrice nei confronti dell'Ente e successivamente ha chiarito che esiste una anticipazione di cassa di cui l'Ente aveva parzialmente fruito: ne discende che, per quanto concerne le somme in anticipazione, deve affermarsi che esse non rappresentano un credito di cui è titolare l'ente, quanto bensì evidenziano un rapporto di debito, non suscettibile di pignoramento.

Per tutto quanto fin qui motivato,

PQM

letto l'art.549 c.p.c.

ACCERTA

L'insussistenza di somme utilmente pignorabili e per l'effetto

RIGETTA

L'istanza di assegnazione.

Si comunichi

Santa Maria Capua Vetere, li 4 marzo 2022

Il Giudice dell'esecuzione
Dott.ssa Elmelinda Mercurio

